



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*

*Ufficio VII – Ambito territoriale di Forlì-Cesena e Rimini
Sede di Forlì-Cesena*

AVVERTENZE UFFICIALI CONSEGUENTI AL RILASCIO DELLA TESSERA DI RICONOSCIMENTO

- 1) Allegare alla domanda DUE fotografie identiche per ciascun richiedente formato tessera (cm. 5 di altezza per cm. 4 di larghezza non stampate su carta normale o fotocopiate) su fondo bianco o a colori e a capo scoperto della persona a cui si riferisce la richiesta.
Le fotografie devono essere non anteriori di tre mesi e vanno firmate sul retro.
- 2) Le fotografie sono sempre richieste anche per i figli minori di anni dieci, altrimenti la tessera non è valida per l'espatrio.
- 3) I figli che abbiano compiuto gli anni diciotto NON hanno diritto alla tessera a meno che non siano permanentemente inabili al lavoro, il che deve risultare da un certificato rilasciato da un sanitario fiscale dell'Amministrazione in base alle norme vigenti per le pensioni e la concessione delle quote di assegno per il nucleo familiare.
- 4) Analogamente a quanto stabilito per l'espatrio dei titolari di passaporto ordinario il soggiorno per turismo nei paesi consentiti aderenti al trattato di Shengen (Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Principato di Monaco, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria) non potrà superare il periodo di tre mesi, il soggiorno superiore a tre mesi, anche per motivi di servizio, deve essere autorizzato dai locali organi di polizia. Sono esclusi dalla validità il Regno Unito, la Danimarca e la Turchia.
- 5) In caso di smarrimento del documento si è soggetti all'obbligo di denuncia agli organi di P.S. dello Stato e successivamente di relativa notifica alla propria Amministrazione mediante il modello di Dichiarazione di smarrimento con allegato copia della denuncia in carta semplice.
- 6) "Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi previsti dalla presente Legge, sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle Leggi Speciali". –Articolo 25, Comma Primo della Legge 4 Gennaio 1968, n.15

CONDIZIONI OSTATIVE AL RILASCIO DEL PASSAPORTO (Estratto della Legge 1185/67)

Articolo 3 - NON POSSONO OTTENERE IL PASSAPORTO

- a) Omissis...;
- b) Nel caso di separazione legale o vedovanza, i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del GIUDICE TUTELARE, l'autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore legittimo da cui non sia legalmente separato e che dimori nei territori della REPUBBLICA;
- c) Coloro contro i quali esiste mandato o ordine di cattura o di arresto, ovvero nei cui confronti penda procedimento penale per un reato per il quale la legge consenta l'emissione del mandato di cattura, salvo il nulla osta dell'autorità giudiziaria competente ed accettati i casi in cui vi sia impugnazione del solo imputato avverso sentenza di proscioglimento o di condanna ad una pena interamente espiata o condonata;
- d) Omissis...;
- e) Coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli art. 3 e succ. della Legge 27 DICEMBRE 1956 N° 1423;
- f) Coloro che trovandosi in Italia, siano obbligati al servizio militare di leva o risultino vincolati da speciali obblighi militari previsti dalle vigenti disposizioni legislative, quando il Ministro per la Difesa o l'autorità da Lui delegata non assenta al rilascio del passaporto;
- g) Coloro che, essendo residenti all'estero e richiedendo il passaporto dopo il 1° GENNAIO dell'anno in cui compiono il 18° anno di età, non abbiano regolarizzato la loro posizione in rapporto all'obbligo del servizio militare.

Per presa visione

Data _____

(firma del richiedente leggibile)